



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, ZELLER,
TONINI e DALLA ZUANNA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 2014

Privatizzazione dei comitati locali della Croce rossa italiana

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, reca «Riorganizzazione dell'Associazione italiana della croce rossa (C.R.I.) a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183». Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ed in particolare i commi da 10-ter a 10-sexies dell'articolo 4, introduce novelle al citato decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

L'articolo 1-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, in materia di trasformazione dei comitati locali e provinciali, stabilisce: «I comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, assumono alla data del 1° gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro I del codice civile e sono iscritti di diritto ai registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383».

La Croce rossa italiana, attualmente in fase di riordino in applicazione del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, è così suddivisa amministrativamente, ai sensi del vigente Statuto approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2005*: un Comitato centrale con sede in Roma; un Comitato

regionale in ogni capoluogo di regione; due Comitati provinciali per le province autonome di Trento e di Bolzano, a valenza regionale, ovvero con gli stessi compiti dei Comitati regionali nelle altre regioni; circa 100 Comitati provinciali e 600 Comitati locali.

Tenuto conto che la XX Conferenza internazionale della Croce rossa riunitasi a Vienna nel mese di ottobre 1965, alla presenza anche del Governo italiano, ha approvato i «Sette principi fondamentali» che devono ispirare l'attività e l'organizzazione della Croce rossa, tra cui anche il «Principio fondamentale di unità» che prevede che nel territorio nazionale non vi può essere che una sola associazione di Croce rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'intero territorio, aderente alla federazione internazionale delle società di Croce rossa e Mezzaluna rossa, si ritiene, pertanto, necessario intervenire per correggere un'anomalia prevista nel sopra citato articolo 1-bis, che impone una discriminazione dei Comitati locali afferenti le province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto la formulazione finale dell'articolo 1-bis comporta che oltre ai Comitati provinciali di Trento e di Bolzano (giustamente rimasti pubblici per la loro valenza regionale) anche i Comitati locali delle province autonome di Trento e di Bolzano, i soli in tutta la nazione, rimangono di diritto pubblico, disattendendo lo spirito dell'anzidetto ed emendando decreto legislativo n. 178 del 2012.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 4, comma 10-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: «ad eccezione dei comitati» è inserita la seguente: «provinciali».

